



*Consiglio regionale della Calabria*

**DISCIPLINARE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE INDENNITA' ACCESSORIE  
AL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE CALABRIA**

**Art. 1**

**Oggetto**

1. Il presente disciplinare ha per oggetto la disciplina delle indennità accessorie (missioni e rimborso spese) del Difensore civico della Regione Calabria, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4 e ss.mm.ii, nonché il rimborso delle spese del Difensore civico residente fuori dal territorio regionale.

**Art. 2**

**Rimborso per missione**

1. Ai sensi del presente disciplinare costituisce "missione" qualunque attività svolta dal Difensore civico direttamente connessa all'esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, ivi compresa la partecipazione a seminari di studi, congressi, convegni, conferenze e riunioni, aventi attinenza con il ruolo istituzionale ricoperto.
2. Al Difensore civico, nell'ambito dello svolgimento delle attività istituzionali, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate di vitto, alloggio e trasporto per missione fuori del territorio regionale, nella misura e secondo le modalità previste per le missioni dei dirigenti del Consiglio regionale.
3. Le missioni del Difensore civico sono autorizzate di volta in volta dal Presidente del Consiglio regionale.
4. Le missioni del personale dipendente del Consiglio regionale assegnato all'Ufficio del Difensore civico, disciplinate secondo le disposizioni previste per il personale della struttura burocratica del Consiglio regionale, sono autorizzate dal Segretario/Direttore Generale dell'Ente.

### **Art. 3**

#### **Rimborso spese**

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, al Difensore civico residente fuori dal territorio regionale viene riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute e documentate, dal Comune di residenza al Comune in cui ha sede l'Ufficio (Consiglio regionale - ovvero Giunta regionale della Calabria), nonché il rimborso delle spese di soggiorno, nel limite massimo del cinquanta per cento dell'indennità di carica.

### **Art. 4**

#### **Liquidazione**

1. Il rimborso delle indennità accessorie avviene dietro presentazione della documentazione in originale giustificativa delle spese effettivamente sostenute, previa attestazione dell'avvenuta prestazione resa dall'Ufficio del Difensore civico.

### **Art. 5**

#### **Norme finali e di rinvio**

1. Le disposizioni di cui al presente disciplinare si applicano, in base a quanto stabilito all'articolo 3, comma 5 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 28, al Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Regione Calabria, nonché, in base alla previsione di cui all'articolo 11, comma 1 della legge regionale 29 gennaio 2018 n. 1, al Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.